



NURSIND

SEGRETERIA DI FOGGIA



**CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU - CISAL**

Prot. 483

Foggia, 10 Settembre 2014

Al Direttore Generale Ospedali Riuniti Foggia

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al Dirigente dell' Area delle Politiche del Personale

*AL Dirigente Struttura Contrattazione e rapporti con le OO.SS.
Alle altre organizzazioni OO.SS.*

Azienda Ospedaliero – Universitaria “OORR” SEDE

Oggetto: Personale Infermieristico sovrapposizione oraria cambio turno, vestizione-svestizione divise.

La scrivente O.S. NURSIND in considerazione del tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione della divisa di lavoro, chiede alla SV che tale periodo sia riconosciuto come parte integrante la prestazione lavorativa come recita il D.Lgs.66/03, definendo tale l'orario, “come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Nella fattispecie l'infermiere essendo un lavoratore subordinato, entra in gioco il concetto di attività espletata a disposizione del datore di lavoro, il quale definisce le norme con le quali quelle attività devono essere svolte, e per evidenti disposizioni aziendali tale operazione deve essere eseguite sul luogo di lavoro.

Ciò basta a far ritenere fondato il diritto a essere retribuiti per il tempo impiegato a indossare e dismettere la divisa.

Infatti, è l'Azienda a esigere divise con determinate caratteristiche, che siano tutte uguali e che gli infermieri indossino solo quelle fornite dall'azienda, custodite nei locali della medesima.

In sostanza, nell'ambito di un obbligo legale, interviene il potere organizzativo del datore di lavoro a determinare i modi necessari al dipendente, come una qualsiasi attività strumentale e quindi non si capisce perché non debba essere remunerata.



NURSIND

CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

SEGRETERIA DI FOGGIA

Preso atto del dettato di numerose sentenze, seppur con motivi diversi, abbiano prodotto il medesimo responso in favore dei dipendenti, (sez.lav. Genova n. 1401 del

27/09/2011, sez. lav. Milano n. 8302 12/11/2007, trib. Milano sentenza del 12 novembre 2009 n 4683, ecc.) che affermano che il tempo necessario a indossare un indumento di lavoro e a dismetterlo al termine dello stesso, è da definirsi come facente parte l'orario di lavoro.

Al fine di evitare esposizioni legali all'azienda e al rischio di un'azione sul pregresso maturato da parte degli stessi dipendenti, quest'O.S, per le ragioni sovraesposte chiede alla S.V., **la variazione dell'orario di servizio** per l'effettuazione della vestizione e la dismissione della divisa di lavoro **con decorrenza immediata**, poiché non inserita nel contratto integrativo nell'allegato a verbale espresso da Nursind (in allegato).

Decorsi 20 giorni dalla ricezione della presente adiremo le opportune vie giudiziarie presso le sedi competenti.

In attesa di un favorevole accoglimento Le porgo cordiali saluti.

Il Segretario Regionale Nursind Puglia
Dott. Giampietro Giuseppe



SEGRETERIA PROVINCIALE DI FOGGIA
Dott. Giuseppe Giampietro